

# COMUNE DI CINZANO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021 - CONFERMA.  
- immediatamente eseguibile**

L'anno **duemilaventuno** addì **quindici** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **cinque**, IN di via Colla 15, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in modalità **TELEMATICA** in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. LONGO EMILIO - Presidente	Sì
2. GIRAUDI ALBERTO - Consigliere	Sì
3. SCHIAVO MICHELE - Consigliere	Sì
4. ROSSOTTO CRISTINA - Consigliere	Sì
5. VESCOVI LAURA - Consigliere	Sì
6. FORNASIERI DAVINA - Consigliere	Sì
7. COVI BENEDETTA - Consigliere	Sì
8. CAGLIERO LUCA - Consigliere	Sì
9. ROSSOTTO STEFANO - Consigliere	Sì
10. RUSTIGNOLI ELISA - Consigliere	Sì
11. BIONDI ANTONINO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

- Assume la Presidenza il Sig. LONGO EMILIO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Birolo Gerardo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera 10 del 08/04/2021 allegata alla presente

A seguito di istruttoria del servizio AMMINISTRATIVO CONTABILE

Udito l'intervento del consigliere Rossotto, che ricorda non essere ancora stati oggetto di approvazione i verbali delle sedute precedenti e invita quindi il segretario a provveder quanto prima

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00, allegati alla presente ,  
quanto alla regolarità tecnica -

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica	Favorevole	08/04/2021	F.to:LONGO EMILIO
Regolarità Contabile	Favorevole	08/04/2021	F.to:LONGO EMILIO

Con votazione espressa in forma palese da n. 11 presenti , di cui  
Favorevoli 11 , contrari // , astenuti //

### DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021 - CONFERMA.**

\*\*\*\*\*

Successivamente,  
con votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti di cui:  
Favorevoli 11 , contrari // , astenuti //

### DELIBERA

rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 08/04/2021

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021 - CONFERMA.**

Ufficio competente istruttoria UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Su proposta del sindaco / assessore sig. \_\_\_\_\_

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 7 del 11-3-2021 ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione DUP 2021-2023

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023 – schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione della giunta n. 8 del 11-3-2021

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata

allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31-7-2020 con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2020

Ritenuto di confermare per l'anno 2021 le stesse aliquote e detrazioni già previste per l'anno 2020

Con voto/i \_\_\_\_\_, reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente;

## DELIBERA

1. Di confermare le seguenti aliquote IMU anche per l'anno 2021:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰	Detrazioni
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	<b>10,60</b>	
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ....	<b>Esente</b>	
3	Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ....	<b>6,00</b>	
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata .....	<b>6,00</b>	
5	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale .....	<b>10,60</b>	
6	Aree fabbricabili .....	<b>10,60</b>	
7	Fabbricati rurali strumentali .....	<b>1,00</b>	
8	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	<b>Esente</b>	

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to: LONGO EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Birolo Gerardo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. 87**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 22-apr-2021 al 07-mag-2021 - ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Cinzano, li 22-apr-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Birolo Gerardo

---

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Birolo Gerardo

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-mag-2021

**Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)**

immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Comunale, li 02-mag-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Birolo Gerardo